



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
OTRANTO

ORDINANZA N.25/2020

“SICUREZZA ACQUE ANTISTANTI IL PORTO DI CASTRO (LE)”.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Otranto,

- VISTA** la propria Ordinanza Balneare n. 22/2019 del 17/04/2019 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 25/2017 del 18/05/2017, con la quale viene approvato il “regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Otranto;
- VISTA** l’Ordinanza n.36 in data 26 aprile 2018 avente ad oggetto: “Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione”, con la quale il Capo del Compartimento Marittimo, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172, disciplina i limiti di navigazione nell’ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Gallipoli, che comprende i litorali tra la località “Casalabate” del Comune di Trepuzzi e la località “Punta Prosciutto” del Comune di Porto Cesareo;
- VISTA** l’ordinanza n° 31/2019 datata 23.05.2019 di questo Ufficio Marittimo che disciplinava in via sperimentale per l’anno 2019 la balneazione spontanea nell’area esterna del porto di Castro;
- VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n°172 “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico” e le discendenti Direttive vigenti del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell’art. 9 comma 2° della Legge n. 172/2003 anzi richiamata;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n°171 “Codice della nautica da diporto e attuazione delle direttive 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n°172”;
- VISTO** il D.M. 29.07.2008 n.146 “Regolamento di Attuazione del Codice della nautica da diporto”;
- VISTO** il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (COLREG 72) approvato con Legge 27 dicembre 1977, n° 1085;
- VISTI** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- VISTO** il D.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della Legge 4 giugno 2010 n. 96, che ha abrogato tra le altre, anche la Legge 14 luglio 1965, n. 963;

VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 mantenuto in vigore dal comma 4° dell'articolo 25 del precitato D.lgs. n. 4/2012 – recante il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1963, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;
VISTI	il Dispaccio n° 260268 in data 10 marzo 1993, dell'allora Ministero Marina Mercantile concernente la circolazione delle unità da diporto durante la stagione balneare;
VISTA	la propria Ordinanza n° 37/09 in data 04 agosto 2009 "Regolamento per l'esercizio delle attività d'immersione subacquea nell'ambito del circondario marittimo di Otranto";
VISTA	la Legge Regionale della Regione Puglia del 10 aprile 2015 n. 17 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa";
VISTA	l'atto dirigenziale n. 249 del 21.05.2020 con il quale la Regione Puglia approva la propria Ordinanza Balneare anno 2020;
VISTA	la propria Ordinanza n. 06 del 06/02/2013 relativa alla Disciplina delle attività nel porto di Castro;
VISTA	la nota prot. n. 11836 in data 21.02.2020 dell'ARPA Puglia con la quale la stessa ritiene non fattibile procedere all'esecuzione delle analisi dei campioni di acqua di mare relativamente al Porto di Castro in quanto non individuata dalla regione come acque balneabili;
VISTA	la DGR n. 2468 in data 16.11.2010 della Regione Puglia relativamente all'individuazione delle zone balneabili;
VISTI	gli articoli 17, 28, 30, 81 del Codice della Navigazione, e 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione – Parte marittima;
VISTO	Il verbale di riunione del tavolo tecnico del 12/03/2019 tenutosi presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, finalizzato alla risoluzione delle problematiche attinenti la balneazione spontanea nell'ambito portuale di Castro e negli specchi acquei immediatamente adiacenti, alla presenza del Capo del Compartimento marittimo di Gallipoli, del Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, del Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo di Castro, del capo Sezione Tecnica/Operativa di Otranto, nonché dei rappresentanti del Comune di Castro;
VISTA	la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di castro n. 59 del 03/05/2019, avente ad oggetto "Misure urgenti e temporanee necessarie per la sicurezza della balneazione spontanea in acque in prossimità dell'area portuale";
VISTA	la lettera del Comune di Castro assunta al n. 6317 in data 10/06/2020 del protocollo informatico di questo Ufficio, con la quale il Comune di Castro chiede al Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto l'adozione della Ordinanza per la "Sicurezza delle acque antistanti il Porto di Castro";
VISTA	la lettera prot. n. 6454 del 15/06/2020 dell'Ufficio Locale Marittimo di Castro con relativo parere di competenza e le prescrizioni cui subordinare l'ordinanza per il successivo rilascio;

- CONSIDERATO** che il tratto di mare adiacente il molo foraneo del porto di Castro, durante la stagione balneare, è da sempre interessato dalla presenza di numerosi bagnanti (fenomeno della balneazione spontanea), ma al contempo è interessato da una numerosa presenza di unità da diporto in entrata ed uscita dal porto ovvero ormeggiate nel tratto di mare antistante il molo foraneo del porto di Castro.
- CONSIDERATO** che tale situazione se non correttamente disciplinata, può determinare un concreto rischio alla sicurezza della navigazione ed alla vita umana in mare;
- RITENUTO** pertanto necessario adottare, a causa dell'interferenza e promiscuità tra bagnanti e unità navali, forme e misure di mitigazione volte a ridurre il rischio di incidenti nelle acque antistanti il porto di Castro;

ORDINA

Articolo 1 (divieti)

limitatamente al periodo estivo (29 Giugno – 30 settembre), nella fascia di mare delimitata dallo spuntone dello scoglio sito all'accesso del porticciolo di Castro e fino al quarto blocco in cemento sito sulla banchina esterna del molo foraneo dalla parte dell'imboccatura del porto per un'ampiezza in mare di mt. 40, come meglio rappresentato nell'allegata planimetria che fa parte integrante della presente ordinanza, fermo restando il divieto di balneazione è vietato:

1. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
2. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
3. svolgere attività di pesca di qualunque natura;

Articolo 2 (Prescrizioni)

1. l'Amministrazione Comunale di Castro provveda a segnalare, la zona di mare di cui al precedente art. 1, con gavitelli di colore rosso o arancione, ancorati al fondo e posti a distanza di 25 metri l'uno dall'altro, posizionati parallelamente alla linea di costa, segnalando il limite dello specchio acqueo in corrispondenza dell'estremità del fronte antistante il molo foraneo. Ai gavitelli di segnalazione è vietato l'ormeggio di natanti anche se all'esterno della zona di mare interdetta;
2. curare la manutenzione e il posizionamento della delimitazione di cui al punto 1);
3. osservare, per quanto applicabile, quanto già stabilito nell'ordinanza di sicurezza balneare n. 22/2019 e ss.mm.ii. in premessa citata, con particolare riferimento a quanto prescritto all'art. 5 (servizio di salvataggio), avendo altresì cura di valutare, fermo restando il divieto di balneazione, la predisposizione del servizio di salvataggio con relative dotazioni di sicurezza e sanitarie (ordinanza balneare regione Puglia);
4. osservare l'ordinanza balneare edita dalla Regione Puglia in data 21 Maggio 2020;
5. mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare pericoli alle persone che comunque fruiscono delle aree interessate ai fini della balneazione, predisponendo la realizzazione di strutture amovibili (scalette e appoggi, correttamente collaudate) funzionali al recupero di eventuali persone accidentalmente cadute in mare;
6. adottare tutti gli accorgimenti necessari, anche mediante l'apposizione di apposita cartellonistica, per indicare l'assenza di valutazione della qualità delle acque di balneazione;
7. apporre cartelli monitori riportanti i divieti vigenti sulla zona in parola;

Articolo 3 (Disposizioni sanzionatorie)

I contravventori alla presente ordinanza, in conseguenza della propria inadempienza, saranno puniti a norma di legge, così stabilite a seconda delle seguenti fattispecie:

- artt. 1161, 1164, 1174 e art. 1231 del Codice della Navigazione, quest'ultimo in tema di "inosservanza di norme sicurezza della navigazione" (ad eccezione delle unità da diporto, fatti salvi i casi ove è applicabile il Codice della Navigazione);
- dal Decreto Legislativo 18 Luglio 2005 n. 171 e ss.mm.ii. avente titolo "Testo unico della Nautica da diporto";
- dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n. 4 per ciò che concerne la pesca marittima.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagine "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/otrant, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Otranto, lì 25.06.2020

(*)IL COMANDANTE

T.V. (CP) Pietro VICEDOMINI

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

*Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell' art.
32 co. 1 della legge 69/2009 mediante inserimento
nel sito istituzionale dell' Ufficio Circondariale
Marittimo di Otranto.*

